

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' E VIGILANZA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE

TITOLO I

Art. 1 - Generalità e fonti normative

1. Sono denominati scuole nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività di educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa da parte della Provincia, in base all'attribuzione di compiti e funzioni operata con D.M. 29.07.2008, n. 146.
- 2bis. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2.
3. L'attività di scuola nautica può essere svolta da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al DM 17 maggio 1995 n. 317.
4. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.
5. La sede principale della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio Segreteria.
6. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, devono essere condotte nell'ambito del territorio della Provincia e del comparto marittimo ove saranno sostenuti gli esami.
7. L'attività della Scuola nautica, afferente all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia.

Art. 2 - Scopi e attività

1. Le scuole nautiche hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. Le scuole nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri candidati, oltre all'insegnamento, alla preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità al comando e alla condotta delle unità da diporto e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni.

Art. 3 - Tipi di patente e relativi corsi di insegnamento

Ai sensi del D.M. 146/2008 le patenti si distinguono in:

- **Patenti di categoria A** (art. 25):
abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore e a propulsione mista senza alcun limite dalla costa;
abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore e a propulsione mista entro le dodici miglia dalla costa.
(A richiesta dell'interessato possono essere rilasciate patenti per il comando e la condotta per le sole unità a motore, con o senza limiti dalla costa).
- **Patenti di categoria B** (art. 26): abilitano al comando delle navi da diporto.
- **Patenti di categoria C** (art. 27): sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate dall'allegato I, par. 2 del D.M. 146/2008.

TITOLO II

Art. 4 - Requisiti

1. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare domanda allo Sportello telematico SUAP del Comune dove ha sede legale la Scuola Nautica. Il titolare dell'attività deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
2. Il richiedente, se persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;

- c) adeguata capacità finanziaria;
 - d) residenza in Italia e cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea)
 - e) iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - f) proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell'attività;
 - g) adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si chiede l'abilitazione;
 - h) avere personale abilitato alle funzioni di insegnante così come statuito dall'art. 42 comma 6 D.M. n. 146 del 29.07.2008, nonché dall'art. 12 del presente regolamento.
 - i) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o misure di prevenzione previste dalla legge.
3. Per le persone giuridiche i requisiti di cui alle lettere a), b) d) ed i), devono essere posseduti dal legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Per le società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti di cui alle lettere a), b) d) ed i) devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, gli stessi requisiti da ultimo citati devono essere posseduti da ognuno di questi.

Art. 5 - Domanda

1. La domanda deve essere presentata allo Sportello telematico SUAP del Comune dove ha sede legale la Scuola Nautica seguendo l'apposita modulistica SUAP.

La domanda deve contenere inoltre:

- l'indicazione del tipo di insegnamento tra quelli previsti all'art. 3 del presente regolamento;
- i soggetti che svolgeranno le funzioni di insegnante;

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali in scala 1/100 corredata dai relativi conteggi della superficie netta, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, con dichiarazione relativa alla proprietà o locazione, aventi i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- 2) documentazione relativa alla adeguata capacità finanziaria (art. 6);
- 3) documentazione relativa al personale (art. 12);
- 4) copia dell'atto costitutivo registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia dello statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni;
- 5) elenco del materiale per le lezioni teoriche in dotazione;
- 6) documentazione indicata al successivo art. 10, comprovante il titolo in base al quale viene utilizzata l'unità da diporto;
- 7) dichiarazione di potenza motore.
- 8) copia attestato di assicurazione dell'unità da diporto per uso scuola nautica;
- 9) tariffario da vidimare a cura dell'Ufficio della Provincia;
- 10) versamento di :
 - a. € 50,00 per spese istruttoria
 - b. € 50,00 per spese sopralluogo tecnico

Il versamento dovrà essere fatto tramite C.C.P. n° 10695070 intestato a: Provincia di Sassari – Tesoreria Provinciale, causale “Diritti di istruzione pratica scuola nautica”.

Qualora la domanda non venga accolta, sarà restituita al richiedente la somma di cui al punto b) solo qualora il sopralluogo non sia avvenuto.

Una volta completata con esito positivo la procedura di istruttoria il richiedente dovrà versare:

spese amministrative per trasferimento locali	€ 6,00
spese amministrative per vidimazione registri	€ 10,00
spese amministrative parco barche	€ 6,00
spese amministrative per organico	€ 6,00
per rilascio tesserino insegnanti	€ 15,00

A seguito dell'acquisizione della DUAAP, la Provincia di Sassari provvederà ad effettuare l'istruttoria della pratica e il sopralluogo per la verifica del materiale per le lezioni teoriche e dei locali.

Nel caso in cui, in occasione dell'istruttoria e del sopralluogo, sia riscontrata la mancanza o l'insufficienza di documentazione relativa ad uno o più condizioni o requisiti necessari per l'avvio dell'attività, il Settore competente richiederà, allo Sportello telematico SUAP del Comune dove ha sede la scuola, le necessarie integrazioni.

La Provincia in collaborazione con il Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale, acquisisce il parere obbligatorio, previsto dall'art. 42, comma 4, del D.M. n. 146/2008.

Art. 6 - Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per poter svolgere l'attività di scuola nautica, debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante:

1) perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,68, liberi da gravami ipotecari.

Oppure

2) un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 25.822,84, rilasciata da:

- Aziende o Istituti di credito;
- Società finanziarie con capitale non inferiore a € 2.582.284,49

L'attestazione di cui alla lettera precedente deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17 Maggio 1995 n. 317 per le autoscuole.

Art. 7 - Locali delle scuole nautiche

1. I locali delle scuole nautiche devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, antistante l'aula o laterale alla stessa e con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati (anche con impianti di aerazione ed illuminazione elettrica).

2. L'idoneità di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha la sede la scuola nautica con riguardo anche al rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle scuole nautiche operanti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, purché i locali vengano giudicati idonei; tali criteri si applicano alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo (complesso aziendale o ubicazione sede), escluse le ipotesi di sfratto, per finita locazione o chiusura permanente al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore dei relativi decreti, sopra menzionati.

Art. 8 - Arredamento didattico

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna dimensioni minime m. 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per allievo;
- d) tavoli da carteggio per gli allievi.

Art. 9 - Materiale per le lezioni teoriche

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- a) una serie di cartelli con i segnalamenti nautici:
 - fanali e segnali visivi e acustici del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
 - codice internazionale dei segnali;
- b) tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore;
- c) tavole raffiguranti le precedenze di rotta;
- d) tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela e a motore, con la relativa nomenclatura;
- e) esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti per la navigazione per la quale si svolgono i corsi;
- f) i principali strumenti nautici: squadrette nautiche, compasso, bussola magnetica a liquido, bussola da rilevamento, grafometro, barometro, igrometro, termometro, anemometro;
- g) Pubblicazioni: Portolano- Fari e Fanali – Segnali da Nebbia – Carta 1111, Codice della Navigazione e relativi regolamenti, Regolamenti di sicurezza, Codice Europeo della Navigazione Interna, normativa sul diporto, regolamenti locali;
- h) Libro delle effemeridi, libro sulla costruzione e stabilità della nave e comunque altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito (per patenti per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);
- i) GPS
- j) cartelloni relativi all'emisfero celeste, starfinder o sestante, tavole per la risoluzione delle rette di altezza per patenti (per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);
- k) carte nautiche, anche in formato digitale, edite dall'Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.) in relazione al numero degli allievi.
- l) principali ordinanze della Capitaneria di Porto in materia di navigazione delle unità da diporto.

2. Le scuole nautiche per la strumentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) possono attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 10 - Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire, la cui idoneità sarà accertata dalla Capitaneria di Porto competente.

a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto (aventi lunghezza < 24 m.) rispettivamente:

entro le 12 miglia = un'unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero con un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel;

senza alcun limite di costa = con unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri delle Capitanerie di Porto ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione e conforme all'art. 39 comma 1 lettera b del D. lgs. 171/2005.

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 m. o, in alternativa, una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 m.

c) per il conseguimento delle patenti di categoria C la scuola deve possedere mezzi compatibili con le patologie indicate nell'allegato I, par. 2 del D.M. 146/2008.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed ai terzi.

3. Le esercitazioni pratiche possono avvenire in ore diurne e/o notturne con condizioni meteo-marine favorevoli in specchi d'acqua pubblici o privati ritenuti idonei e navigabili ai sensi della normativa vigente. Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di sicurezza sufficienti per tutte le persone imbarcate. Devono, inoltre, essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito.

4. Le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", in colore nero su fondo bianco, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile di dimensione minima pari a 1 m per 0,2 m, e gli allievi devono avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 31 comma 2 del D.M. 146/08. Durante le esercitazioni pratiche, i mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti tenendo accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.

5. Per inserire o dismettere unità nel parco barche il titolare o legale rappresentante della scuola nautica è obbligato a comunicare la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo e del contrassegno di assicurazione.

6. Tutte le unità della scuola sono immatricolate a nome del titolare della scuola stessa il quale può anche utilizzare lo strumento contrattuale del leasing o averne la disponibilità. Per le unità non immatricolate la disponibilità deve essere riconducibile al titolare della scuola tramite attestazione della polizza assicurativa o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

7. Il Capo del Compartimento Marittimo valuta l'idoneità delle unità nautiche delle scuole.

Art. 11 - Insegnanti

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti abilitati. Tali funzioni possono essere esercitate dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore.

2. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante di altra scuola nautica o centro di istruzione già attivi, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

3. La scuola nautica può impiegare i soggetti regolarmente abilitati, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:

- dipendente;
- collaboratore in impresa familiare;
- associato in partecipazione;
- lavoratore autonomo;
- collaboratore con contratto stipulato secondo la normativa vigente.

4. Gli insegnanti, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle scuole nautiche devono, pertanto, richiedere di inserire, nel proprio organico, gli insegnanti che intendono utilizzare.

Gli insegnanti, come stabilito dall'art. 42, comma 6, del D.M. n. 146/2008, devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:

- abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del D.M. 30.11.2007;
 - titolo professionale del diporto per lo svolgimento di servizi di coperta;
 - certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale, corredata da autorizzazione del capo d'istituto se in servizio;
 - certificazione di essere un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.
 - titolo di capitano di lungo corso o aspirante capitano di lungo corso.
5. Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge.
 - coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
- Inoltre nel caso di insegnante con altro rapporto di lavoro si richiede:
- dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici;
 - oppure
 - nulla osta dell'Ente o altro datore di lavoro.
6. Il titolare, i soci, il personale dipendente e gli insegnanti, dovranno dotarsi di apposita tessera di riconoscimento (di validità biennale) rilasciata dalla Provincia di Sassari, che riporta il nome della Scuola Nautica, numero e data dell'autorizzazione o data inizio attività, la foto, i dati anagrafici e le funzioni ricoperte nell'organico della scuola, da esibire in caso di controllo da parte degli organi competenti.
7. Gli insegnanti che già esercitano presso le Scuole Nautiche, **devono adeguarsi al presente articolo nell'arco di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.** Per essi si prescinde dell'esperienza quinquennale.
8. In caso di variazioni la tessera dell'interessato deve essere restituita alla Provincia, a cura e sotto la responsabilità del titolare della scuola.

Art. 12 - Organico scuole nautiche

1. La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di almeno un insegnante abilitato.
2. Il titolare della scuola può ricoprire il ruolo di cui al comma precedente; semprechè possieda i requisiti richiesti all'articolo 12 del presente regolamento.
3. L'insegnante deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13 - Durata e modalità di effettuazione dei corsi

1. La determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sono lasciate al giudizio dell'insegnante della scuola nautica.

Art. 14 - Registri

1. Le scuole nautiche devono curare la tenuta dei registri vidimati dall'amministrazione provinciale contenenti gli elementi fondamentali di seguito elencati:
 - a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi al comando e alla condotta unità da diporto, data degli esami di teoria e guida e delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche, e relativo esito;
 - b) registro delle lezioni teoriche: numero iscrizione nel registro, generalità di ogni allievo che frequenta i corsi, numero ore complessive lezioni teoriche seguite e valutazione di fine corso da parte dell'insegnante.

Art. 15 - Disciplina delle attività

1. All'interno dei locali devono essere esposti al pubblico, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale:
 - a) il nome e la sede della scuola;
 - b) gli estremi del provvedimento autorizzativo o dell'inizio dell'attività della scuola medesima;
 - c) i prezzi praticati;
 - d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza amministrativa e tecnica della Provincia di Sassari e della Capitaneria di Porto competente per territorio;
 - e) l'orario delle lezioni teoriche;
 - f) i periodi di chiusura della scuola;

g) numeri di emergenza, tra cui il numero 1530 per le emergenze in mare.
2. Eventuali sospensioni dell'attività devono essere comunicate all'Amministrazione Provinciale ed alla Capitaneria di Porto competente per territorio. Devono avere durata non superiore a 90 giorni eventualmente rinnovabili per una sola volta in particolari circostanze e per un massimo complessivo di sei mesi nell'ambito di un quinquennio.
Qualora la Scuola Nautica risulti inattiva per un periodo superiore ai sei mesi, verrà attivata la procedura di sospensione dell'attività.

TITOLO III

Art. 16 - Trasferimento della sede

La comunicazione di trasferimento sede deve essere presentata allo Sportello telematico SUAP del Comune dove ha sede legale la Scuola Nautica.

Per il trasferimento di sede i nuovi locali devono possedere i requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il titolare della scuola nautica dovrà richiedere alla Provincia di Sassari rilascio di nuovi tesserini e aggiornamento registri.

Art. 17 - Trasformazioni e variazione dell'impresa

La comunicazione di trasformazione e variazione dell'impresa deve essere presentata allo Sportello telematico SUAP del Comune dove ha sede legale la Scuola Nautica.

Dovrà essere prodotta idonea documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Il titolare della scuola nautica dovrà richiedere alla Provincia di Sassari rilascio di nuovi tesserini e nuovi registri.

TITOLO IV

Art. 18 - Tariffe e orari di apertura

1. Il tariffario è vidimato dalla Provincia di Sassari e deve essere esposto nei locali in posizione chiaramente visibile.

2. Entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio della attività il Responsabile della scuola nautica dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico.

3. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, anche temporanee ma che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura settimanale, il Responsabile della scuola nautica dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia.

4. La Scuola nautica deve assicurare un orario di apertura al pubblico di almeno 30 ore settimanali.

Art. 19 - Responsabilità professionale

1. Il titolare della scuola nautica, o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente e il responsabile legale del Centro di istruzione, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali rispettivamente della scuola nautica e del centro di istruzione, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

2. Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 264 del 1991.

Art. 20 - Dipendenti e accesso ai pubblici uffici

1. Oltre agli insegnanti, le scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della scuola nautica o il socio o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente e il responsabile legale del centro di istruzione devono inviare alla Provincia un elenco aggiornato di tutto il personale utilizzato distinto per impiegati e insegnanti con l'indicazione per ognuno del tipo di rapporto di lavoro (lavoro subordinato a tempo pieno o parziale - lavoratore autonomo o libero professionista) precisando per i lavoratori dipendenti, la data di assunzione e la dimostrazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi anche a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. L'accesso ai Pubblici Uffici per svolgere le pratiche di competenza, è consentito a tutti i soggetti legittimati riconosciuti e individuati dalla Provincia mediante apposito tesserino. Tale tesserino personale è rilasciato su richiesta documentata e sottoscritta dal titolare a garanzia dei requisiti richiesti alle persone segnalate. Il titolare risponde, pertanto, personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli delegittimati.

TITOLO V

Art. 21 - Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire.

In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:

- a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
- b) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.
- c) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, etc.
- d) l'osservanza delle tariffe e degli orari.

2. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dall'Amministrazione provinciale che si può avvalere per la vigilanza tecnica a terra e in mare dagli uffici della Capitaneria di Porto competente per territorio.

3. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale ove il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo. Tali irregolarità sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica o del centro di istruzione nautica, mediante consegna di copia di verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile della scuola nautica o del centro di istruzione nautica, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale può far pervenire all'ufficio vigilante le proprie giustificazioni.

5. L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive, nonché la repressione dell'esercizio abusivo di attività diverse dall'istruzione nautica all'interno della scuola nautica.

Art. 22 - Sanzioni

A - Diffida

1. Nel caso di riscontrate irregolarità, qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti oppure non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia di Sassari diffida il titolare della scuola nautica, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni, nei seguenti casi:

- a. nel caso siano iscritti nella scuola nautica allievi per categorie di patenti diverse da quelle autorizzate;
- b. nel caso che non vengano compilati i registri delle lezioni teoriche;
- c. nel caso che non vengano registrati gli allievi sul registro delle iscrizioni prima che inizino le lezioni teoriche;
- d. nel caso non sia esposto il tariffario della scuola nautica e non ne siano rispettate le tariffe riportate;
- e. nel caso che siano presenti in aula di teoria o sui mezzi per l'istruzione alla navigazione allievi non registrati sul registro delle iscrizioni;
- f. nel caso che insegnanti, pur in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Regolamento, non siano in possesso del tesserino rilasciato dalla Provincia di Sassari;
- g. non sia stata comunicato alla Provincia di Sassari l'inserimento di nuovi mezzi nautici da parte della scuola nautica;
- h. non siano stati presi provvedimenti nei confronti di dipendenti scorretti, a seguito di segnalazione o denuncia degli allievi.

i. nel caso la scuola nautica vari l'orario delle lezioni, senza comunicarlo all'Amministrazione provinciale;

2. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente, l'Amministrazione procede all'avvio del procedimento di sospensione dell'attività con provvedimento formale da comunicarsi al titolare.

3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

B - Sospensione

1. L'attività è sospesa per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) siano state emanate tre diffide nel triennio;
- b) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società) non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
- c) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società) faccia ricorso all'opera di insegnanti privi del titolo di idoneità;
- d) sia stato effettuato il trasferimento di sede senza averlo comunicato alla Provincia di Sassari;
- e) siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica (o del legale rappresentante nel caso di società) senza che la Provincia di Sassari ne sia venuta a conoscenza.
- f) siano poste in essere gravi irregolarità nella tenuta dei registri.
- g) nella scuola nautica si svolgano attività diverse da quelle riconosciute.

h) l'attività della scuola nautica non si svolga regolarmente.

C – Chiusura

1. L'attività viene chiusa quando:

- a) sia venuta meno la capacità finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo quali insegnanti dopo la prima sospensione dell'autorizzazione;
- f) qualora la sospensione per inattività abbia una durata superiore ad un anno.

D - Repressione attività abusiva

1. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente Regolamento costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000 salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
2. Chiunque insegna nelle scuole nautiche o istruisca al comando e alla condotta di unità da diporto, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 600.
3. Il titolare della scuola nautica regolarmente riconosciuta che svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico o istruisca al comando e condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, in località diverse e/o in sedi diverse da quelle riconosciute dalla Provincia di Sassari, è soggetto alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Nel caso che l'attività abusiva persista si attiverà la procedura di chiusura dell'attività.
4. Se negli stessi locali in cui è esercitata l'attività abusiva di Scuola nautica, si svolge attività di autoscuola, sarà applicato il massimo della sanzione pecuniaria e saranno irrogati tre mesi di sospensione per l'attività di autoscuola.
5. Per la repressione dell'attività abusiva, la Provincia si avvale della collaborazione della Capitaneria di Porto.

E - Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 689/81 e dal D. Lgs 267/2000.
2. In caso di mancata regolarità nella tenuta dei registri, la scuola nautica è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.
3. Per la non regolarità dei corsi, la scuola nautica è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 500.
4. in caso di indisponibilità dell'insegnante di cui all'art. 13, non tempestivamente comunicata all'Ente Provincia, la Scuola Nautica è soggetta alla sanzione amministrativa da € 200 a € 500.
5. L'inosservanza dell'art. 17, comporta per la Scuola nautica la sanzione amministrativa da € 200 a € 500.
6. Per la mancata osservanza di disposizioni non diversamente disciplinate nel vigente regolamento e delle disposizioni impartite dalla Provincia, la scuola nautica è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 500.

TITOLO VI

Art. 23 - Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Trasporti è responsabile del procedimento relativo alle pratiche oggetto del presente Regolamento.

Art. 24 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore sono abrogate le disposizioni del Regolamento Provinciale sulla disciplina delle scuole nautiche approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 28.09.2006 e sono fatti salvi i diritti maturati fino all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento sarà pubblicato integralmente all'Albo Pretorio, all'URP e nel sito internet della Provincia di Sassari.

Indice generale

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' E VIGILANZA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE.....	1
TITOLO I.....	1
Art. 1 - Generalità e fonti normative.....	1
Art. 2 - Scopi e attività.....	1
Art. 3 - Tipi di patente e relativi corsi di insegnamento.....	1
TITOLO II.....	1
Art. 4 - Requisiti.....	1
Art. 5 - Domanda.....	2
Art. 6 - Capacità finanziaria.....	3
Art. 7 - Locali delle scuole nautiche	3
Art. 8 - Arredamento didattico.....	3
Art. 9 - Materiale per le lezioni teoriche.....	3
Art. 10 - Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica	4
Art. 11 - Insegnanti	4
Art. 12 - Organico scuole nautiche.....	5
Art. 13 - Durata e modalità di effettuazione dei corsi.....	5
Art. 14 - Registri.....	5
Art. 15 - Disciplina delle attività.....	5
TITOLO III.....	6
Art. 16 - Trasferimento della sede.....	6
Art. 17 - Trasformazioni e variazione dell'impresa.....	6
TITOLO IV.....	6
Art. 18 - Tariffe e orari di apertura.....	6
Art. 19 - Responsabilità professionale.....	6
Art. 20 - Dipendenti e accesso ai pubblici uffici.....	6
TITOLO V.....	7
Art. 21 - Vigilanza.....	7
Art. 22 - Sanzioni.....	7
TITOLO VI.....	8
Art. 23 - Responsabile del procedimento.....	8
Art. 24 - Entrata in vigore e norme finali.....	8